



www.unionecenturiati.cr.it



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

C.Fiscale e P.IVA: 01637180199

Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO

Tel. 0372/58047 – Fax. 0372/58358

PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it

Proposta di Deliberazione numero 87 del 08.11.2023

Oggetto : ISTITUZIONE DEL 'CANALE INTERNO' PER LE SEGNALAZIONI DI CUI AL D.LGS. 10/03/2023 N. 24 E MISURE A TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera relativa all’oggetto e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Malagnino, 09.11.2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE PERSONALE
GRASSI RAFFAELE PIO

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

PROVINCIA DI CREMONA

Proposta n. 87 del 08.11.2023

Oggetto: ISTITUZIONE DEL 'CANALE INTERNO' PER LE SEGNALAZIONI DI CUI AL D.LGS. 10/03/2023 N. 24 E MISURE A TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

VISTI:

la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 2 del 14.03.2023 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023/2025;

la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 14.03.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 12 del 15.03.2023 con la quale è stato approvato il PEG anno 2023;

la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 30 del 28.06.2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023/2025;

VISTI:

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la quale è stato introdotto nell'Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;

la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Il D.lgs. 10/03/2023, n. 24: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" entrato in vigore il 30 marzo 2023 con efficacia dal 15 luglio 2023, in particolare gli articoli:

Art. 1 Ambito di applicazione oggettivo

Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. [...].

Art. 4 Canali di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali [...], attivano, [...] propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione [...]."

Art. 13. Trattamento dei dati personali [...]

6 gli Enti definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione

dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018. [...]”;

CONSIDERATO che

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, disciplina la materia del whistleblowing, abrogando le normative precedentemente in vigore in materia.

Tale decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Il segnalante, peraltro, può fare la segnalazione, trovando la tutela fornita dal d.lgs. 24/2023, non solo durante il rapporto di lavoro, bensì anche prima che sia iniziato il rapporto stesso, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova.

La tutela è garantita anche nel caso di segnalazione fatta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché la segnalazione riguardi una violazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.

La novità di tale decreto risiede non tanto nella trattazione della materia, che peraltro veniva già precedentemente trattata, quanto nella tutela che viene apprestata alla figura del segnalante e alle altre figure che coadiuvano il segnalante.

L'obiettivo di questo decreto non è solo quello di incentivare le segnalazioni, ma soprattutto di tutelare la riservatezza sull'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione.

Un'altra importante novità che il decreto introduce riguarda la necessaria previsione di un canale di segnalazione interna, il quale deve prevedere più modalità di segnalazione, lasciando al segnalante la possibilità di scegliere quale utilizzare.

VISTI altresì:

La delibera dell'ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, che in particolare prevede:

“Paragrafo 3.1. – I canali interni[...] Istituzione dei canali di segnalazione ...

Nell'atto organizzativo, adottato dall'organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:

il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;

le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge. [...]

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:

della persona segnalante;

del facilitatore;

della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;

del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa.

In forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. [...]”

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente “Regolamento dell’Unione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per quanto tuttora in vigore;
- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
- lo Statuto comunale;

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”;
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.

DATO ATTO altresì che:

- questa Giunta è chiamata a dare le prime indicazioni operative per la gestione di questo adempimento a tutela delle persone che vorranno segnalare quanto in oggetto;
- è stato individuato come Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il Segretario dell’Ente;
- Con determinazione n. 46 del 01.06.2021 si è proceduto a dare incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) con supporto specialistico in materia di tutela della Privacy a Alessia Roberto, per il periodo 01/06/2021 – 31/12/2023;

CONSIDERATO che l’art. 4 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali (non si richiede che vi sia anche l’accordo) attivano propri canali di segnalazione interna, che devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione.

Il decreto stabilisce, inoltre, che deve essere garantita la riservatezza non solo dell’identità del segnalante, ma altresì del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; in ogni caso, la persona o l’ufficio incaricati devono essere autonomi e specificamente formati.

Il decreto prevede poi che le segnalazioni possano essere fatte in forma scritta oppure orale.

Nella forma scritta rientra anche quella informatica, quale può essere, per esempio, l’utilizzo di un’apposita piattaforma.

Nella forma orale, invece, rientrano le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale, oppure, su richiesta del segnalante, un incontro diretto, entro un termine ragionevole, con la persona o l’ufficio incaricato di ricevere la segnalazione.

RITENUTO:

Di stabilire che la segnalazione scritta avvenga tramite piattaforma on line, e di individuare quale piattaforma la piattaforma gratuita Whistleblowing PA che dispone altresì di modulistica (es. documentazione a supporto per la DPIA, informativa privacy, ecc);

Di stabilire che la segnalazione orale avvenga tramite richiesta di incontro direttamente e personalmente al RPCT nei giorni di presenza;

CONSIDERATO che la piattaforma informatica adottata dall'Ente presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata;

CONSIDERATO che si provvederà ad inoltrare ai Sindacati provinciali e alle RSU interne bozza del presente atto e dell'allegato atto organizzativo interno e ciò in attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012, è stato richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato, con esito favorevole;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano impatti economici o patrimoniali a carico del bilancio dell'Ente e che dunque non risulta necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di istituire il canale interno delle segnalazioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, con le seguenti modalità:

Segnalazioni scritte - Il segnalante dovrà utilizzare il portale Whistleblowing PA;

Segnalazioni orali - tramite richiesta di incontro direttamente e personalmente al RPCT nei giorni di presenza;

Di approvare l'allegato atto organizzativo ex d.lgs. n. 24/2023;

Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di concordare con il DPO la DPIA e i moduli privacy da adottare;

di affidare la gestione di queste segnalazioni alla responsabilità diretta del RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attualmente individuato nel Segretario Comunale, che potrà integrare, modificare o individuare modalità alternative alle disposizioni di questa deliberazione e formulare le istruzioni operative da impartire alla struttura comunale al fine di rendere più efficace la gestione dell'adempimento di legge e potrà nominare collaboratori nella gestione delle segnalazioni;

Di dare atto che il Responsabile della protezione dei dati di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dovrà eseguire, eventualmente in occasione della revisione annuale del Registro dei Trattamenti, apposita valutazione di impatto sulla correttezza di queste misure e di quante dovranno essere individuate a seguire;

Di riservarsi di aggiornare la relativa sezione del PIAO - sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;

Di disporre che venga data comunicazione formale a tutti i dipendenti dell'ente dell'adozione di queste misure, accompagnate da idonea informativa in materia di riservatezza dei dati personali;

Di trasmettere la presente alle OOSS e alle RSU per opportuna conoscenza;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 26

